



COMUNE DI LONGANO
Prot. 2019/643 del 22-02-2019
Sezione: ARRIVO

CORTE DEI CONTI



Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise

CORTE DEI CONTI



78208689

0000388-11/02/2019-PR_MOL-T43-P

*Al Signor Sindaco
del Comune di Longano
Piazza G. Veneziale, 10
86090 LONGANO (IS)*

Pec: comune.longano@pec.it

OGGETTO: trasmissione decreti conti giudiziali.

Si trasmettono in copia conforme all'originale i seguenti decreti con i quali il Presidente della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Molise, in data 24/01/2019, ha dichiarato estinti i giudizi sui conti giudiziali sottoelencati resi da codesta Amministrazione.

DECRETO N. 81/2019	CONTI GIUD. NN. 7096-7100-7107-7111-7116
DECRETO N. 82/2019	CONTI GIUD. NN. 7095-7103-7106-7112-7114-7124
DECRETO N. 83/2019	CONTI GIUD. NN. 7097-7101
DECRETO N. 84/2019	CONTI GIUD. NN. 7093-7099
DECRETO N. 85/2019	CONTO GIUDIZIALE N. 7123
DECRETO N. 86/2019	CONTI GIUD. NN. 7092-7098-7105-7109-7113-7121
DECRETO N. 87/2019	CONTI GIUD. NN. 7094-7104
DECRETO N. 88/2019	CONTI GIUD. NN. 7091-7102-7108-7110-7115-7122



Sarà cura dell'Amministrazione ricevente darne comunicazione agli agenti contabili interessati.

Campobasso, lì 11 FEB. 2019

Il Preposto alla Segreteria
dott.ssa Maria Liliana CAPPELLETTI





Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Molise

DECRETO N. 81/2019

IL PRESIDENTE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Vista la Relazione n. 312 del Consigliere Gennaro DI CECILIA delegato all'esame dei conti giudiziali indicati nel prospetto che segue:

Conti Giudiziali nn. **7096, 7100, 7107, 7111, 7116**

Oggetto: **DIRITTI DI SEGRETERIA**

Resi dall'Agente Contabile **BERARDI DOMENICA MARINA**

del Comune di **LONGANO**

per la provincia di **ISERNIA**

per gli esercizi: **2000- depositato il 26/11/2001;**

2001- depositato il 23/08/2002;

2002- depositato il 14/07/2003;

2003- depositato il 27/05/2004;

2004- depositato il 23/05/2005.

Rilevato che, nella succitata relazione, il predetto Magistrato Relatore ha proposto l'estinzione del giudizio, ritenendo la sussistenza delle condizioni –in presenza delle quali il conto si estingue “ipso iure”- per l'applicazione dell'art. 2 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, il quale così recita: “Decorsi cinque anni dal deposito del conto effettuato a norma dell'articolo 27 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, senza che sia stata depositata presso la segreteria della sezione la relazione prevista dall'art. 29 dello stesso decreto o siano state elevate contestazioni a carico del

tesoriere o del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell'agente contabile; il conto stesso e la relativa documentazione vengono restituiti alla competente amministrazione”;

Sentito il parere del Procuratore Regionale che ha concluso per l'estinzione del giudizio;

Visto l'art. 1 dell'All. III al Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (“Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”), rubricato “Ultrattività della disciplina previgente”;

Viste le sentenze delle SS. RR. Della Corte dei conti in sede giurisdizionale 17 gennaio 1996, n. 22/QM e 15 settembre 2016, n. 19/QM;

Considerato che, per tutto quanto sopra, va dichiarata l'estinzione del giudizio di conto de quo, fatte salve le eventuali responsabilità dell'agente contabile che risultassero accertate in altra sede;

DICHIARA

estinto il giudizio sul conto in premessa, fatte salve le eventuali responsabilità del contabile che risultassero accertate in altra sede.


Ordina la restituzione degli atti — conto e documentazione — all'Amministrazione.

Il presente decreto sarà trasmesso, a cura della Procura Regionale, all'Amministrazione, che ne darà comunicazione al contabile interessato.

Manda alla segreteria per il seguito di competenza.

Campobasso,

24 GEN. 2019



IL PRESIDENTE

Tommaso VICIGLIONE

[Handwritten signature of Tommaso Viciglione]

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MOLISE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE esistente

nello stesso questo Ufficio composta di n° 01 fogli.

Campobasso, il 06 febbraio 2019

Collaboratore Amministrativo

(Maria Grazia Setti)

[Handwritten signature of Maria Grazia Setti]





Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Molise

DECRETO N. 82/2019

IL PRESIDENTE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Vista la Relazione n. 313²⁰¹⁸ del Consigliere Gennaro DI CECILIA delegato all'esame dei conti giudiziali indicati nel prospetto che segue:

Conti Giudiziali nn. **7095, 7103, 7106, 7112, 7114, 7124**

Oggetto: **CARTE D'IDENTITA'**

Resi dall'Agente Contabile **BERARDI DOMENICA MARINA**

del Comune di **LONGANO**

per la provincia di **ISERNIA**

per gli esercizi: **2000- depositato il 26/11/2001;**

2001- depositato il 23/08/2002;

2002- depositato il 14/07/2003;

2003- depositato il 27/05/2004;

2004- depositato il 23/05/2005;

2005- depositato il 17/07/2006.

Rilevato che, nella succitata relazione, il predetto Magistrato Relatore ha proposto l'estinzione del giudizio, ritenendo la sussistenza delle condizioni -in presenza delle quali il conto si estingue "ipso iure"- per l'applicazione dell'art. 2 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, il quale così recita: "Decorsi cinque anni dal deposito del conto effettuato a norma dell'articolo 27 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, senza che sia stata depositata presso la segreteria della sezione la

relazione prevista dall'art. 29 dello stesso decreto o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell'agente contabile; il conto stesso e la relativa documentazione vengono restituiti alla competente amministrazione”;

Sentito il parere del Procuratore Regionale che ha concluso per l'estinzione del giudizio;

Visto l'art. 1 dell'All. III al Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (“Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”), rubricato “Ultrattività della disciplina previgente”;

Viste le sentenze delle SS. RR. Della Corte dei conti in sede giurisdizionale 17 gennaio 1996, n. 22/QM e 15 settembre 2016, n. 19/QM;

Considerato che, per tutto quanto sopra, va dichiarata l'estinzione del giudizio di conto de quo, fatte salve le eventuali responsabilità dell'agente contabile che risultassero accertate in altra sede;

DICHIARA

estinto il giudizio sul conto in premessa, fatte salve le eventuali responsabilità del contabile che risultassero accertate in altra sede.

Ordina la restituzione degli atti — conto e documentazione — all'Amministrazione.

Il presente decreto sarà trasmesso, a cura della Procura Regionale, all'Amministrazione, che ne darà comunicazione al contabile interessato.

Manda alla segreteria per il seguito di competenza.

Campobasso, 24 GEN 2019

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MOIUSE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE esistente
presso questo Ufficio composta di n° 61 fogli.

Campobasso, il 05 febbraio 2019

Collaboratore Amministrativo
(Maria Grazia Sachi)

IL PRESIDENTE
Tommaso VICIGLIONE





Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Molise

DECRETO N. 83/2019

IL PRESIDENTE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

²⁰¹⁸
Vista la Relazione n. 314¹ del Consigliere Gennaro DI CECILIA delegato all'esame
dei conti giudiziali indicati nel prospetto che segue:

Conti Giudiziali nn. **7097, 7101**

Oggetto: **BUONI MENSA SCOLASTICA**

Resi dall'Agente Contabile **BERARDI DOMENICA MARINA**

del Comune di **LONGANO**

per la provincia di **ISERNIA**

per gli esercizi: **2000- depositato il 26/11/2001;**

2001- depositato il 23/08/2002.

Rilevato che, nella succitata relazione, il predetto Magistrato Relatore ha proposto l'estinzione del giudizio, ritenendo la sussistenza delle condizioni –in presenza delle quali il conto si estingue “ipso iure”- per l'applicazione dell'art. 2 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, il quale così recita: “Decorsi cinque anni dal deposito del conto effettuato a norma dell'articolo 27 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, senza che sia stata depositata presso la segreteria della sezione la relazione prevista dall'art. 29 dello stesso decreto o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a

carico dell'agente contabile; il conto stesso e la relativa documentazione vengono restituiti alla competente amministrazione”;

Sentito il parere del Procuratore Regionale che ha concluso per l'estinzione del giudizio;

Visto l'art. 1 dell'All. III al Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (“Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”), rubricato “Ultrattività della disciplina previgente”;

Viste le sentenze delle SS. RR. Della Corte dei conti in sede giurisdizionale 17 gennaio 1996, n. 22/QM e 15 settembre 2016, n. 19/QM;

Considerato che, per tutto quanto sopra, va dichiarata l'estinzione del giudizio di conto de quo, fatte salve le eventuali responsabilità dell'agente contabile che risultassero accertate in altra sede;

DICHIARA

estinto il giudizio sul conto in premessa, fatte salve le eventuali responsabilità del contabile che risultassero accertate in altra sede.

Ordina la restituzione degli atti — conto e documentazione — all'Amministrazione.

Il presente decreto sarà trasmesso, a cura della Procura Regionale, all'Amministrazione, che ne darà comunicazione al contabile interessato.

Manda alla segreteria per il seguito di competenza.

Campobasso,

24 GEN. 2010


CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MOLISE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE esistente

presso questo Ufficio composta di n° 01 fogli.

Campobasso, il 06 febbraio 2010



IL PRESIDENTE

Tommaso VICIGLIONE

Collaboratore Amministrativo
(Maria Grazia Sechi)





Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Molise

DECRETO N. 84/2019

IL PRESIDENTE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

2018

Vista la Relazione n. 315\ del Consigliere Gennaro DI CECILIA delegato all'esame dei conti giudiziali indicati nel prospetto che segue:

Conti Giudiziali nn. **7093, 7099**

Oggetto: **DIRITTI ATTI STATO CIVILE**

Resi dall'Agente Contabile **BERARDI DOMENICA MARINA**

del Comune di **LONGANO**

per la provincia di **ISERNIA**

per gli esercizi: **2000- depositato il 26/11/2001;**

2001- depositato il 23/08/2002.

Rilevato che, nella succitata relazione, il predetto Magistrato Relatore ha proposto l'estinzione del giudizio, ritenendo la sussistenza delle condizioni –in presenza delle quali il conto si estingue “ipso iure”- per l'applicazione dell'art. 2 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, il quale così recita: “Decorsi cinque anni dal deposito del conto effettuato a norma dell'articolo 27 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, senza che sia stata depositata presso la segreteria della sezione la relazione prevista dall'art. 29 dello stesso decreto o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a

carico dell'agente contabile; il conto stesso e la relativa documentazione vengono restituiti alla competente amministrazione”;

Sentito il parere del Procuratore Regionale che ha concluso per l'estinzione del giudizio;

Visto l'art. 1 dell'All. III al Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (“Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”), rubricato “Ultrattività della disciplina previgente”;

Viste le sentenze delle SS. RR. Della Corte dei conti in sede giurisdizionale 17 gennaio 1996, n. 22/QM e 15 settembre 2016, n. 19/QM;

Considerato che, per tutto quanto sopra, va dichiarata l'estinzione del giudizio di conto de quo, fatte salve le eventuali responsabilità dell'agente contabile che risultassero accertate in altra sede;

DICHIARA

estinto il giudizio sul conto in premessa, fatte salve le eventuali responsabilità del contabile che risultassero accertate in altra sede.

Ordina la restituzione degli atti — conto e documentazione — all'Amministrazione.

Il presente decreto sarà trasmesso, a cura della Procura Regionale, all'Amministrazione, che ne darà comunicazione al contabile interessato.

Manda alla segreteria per il seguito di competenza.

Campobasso, **24 GEN. 2010**
CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MOLISE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE esistente
presso questo Ufficio composta di n° 01 fogli.

Campobasso, il 04 febbraio 2010

Collaboratore Amministrativo
(*Maria Grazia Sechi*)

Il PRESIDENTE
Tommaso VICIGLIONE





Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Molise

DECRETO N. 85/2019

IL PRESIDENTE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

2018
Vista la Relazione n. 316 del Consigliere Gennaro DI CECILIA delegato all'esame
dei conti giudiziali indicati nel prospetto che segue:

Conto Giudiziale n. 7123

Oggetto: **DIRITTI DI SEGRETERIA**

Resi dall'Agente Contabile **BERARDI DOMENICA MARINA**

del Comune di **LONGANO**

per la provincia di **ISERNIA**

per il periodo **01/01/2005- 31/12/2005**

depositato il **17/07/2006**

Rilevato che, nella succitata relazione, il predetto Magistrato Relatore ha proposto l'estinzione del giudizio, ritenendo la sussistenza delle condizioni –in presenza delle quali il conto si estingue “ipso iure”- per l'applicazione dell'art. 2 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, il quale così recita: “Decorsi cinque anni dal deposito del conto effettuato a norma dell'articolo 27 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, senza che sia stata depositata presso la segreteria della sezione la relazione prevista dall'art. 29 dello stesso decreto o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a

carico dell'agente contabile; il conto stesso e la relativa documentazione vengono restituiti alla competente amministrazione”;

Sentito il parere del Procuratore Regionale che ha concluso per l'estinzione del giudizio;

Visto l'art. 1 dell'All. III al Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (“Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”), rubricato “Ultrattività della disciplina previgente”;

Viste le sentenze delle SS. RR. Della Corte dei conti in sede giurisdizionale 17 gennaio 1996, n. 22/QM e 15 settembre 2016, n. 19/QM;

Considerato che, per tutto quanto sopra, va dichiarata l'estinzione del giudizio di conto de quo, fatte salve le eventuali responsabilità dell'agente contabile che risultassero accertate in altra sede;

DICHIARA

estinto il giudizio sul conto in premessa, fatte salve le eventuali responsabilità del contabile che risultassero accertate in altra sede.

Ordina la restituzione degli atti — conto e documentazione — all'Amministrazione.

Il presente decreto sarà trasmesso, a cura della Procura Regionale, all'Amministrazione, che ne darà comunicazione al contabile interessato.

Manda alla segreteria per il seguito di competenza.

Campobasso,

24 GEN. 2019

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MOLISE


PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE esistente

presso questo Ufficio composta di n° 01 fogli.

Campobasso, il 06 febbraio 2019

Collaboratore Amministrativo
(Maria Grazia Sechi)

IL PRESIDENTE
Tommaso VICIGLIONE





Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Molise

DECRETO N. 86/2019

IL PRESIDENTE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

2018

Vista la Relazione n. 317¹ del Consigliere Gennaro DI CECILIA delegato all'esame dei conti giudiziali indicati nel prospetto che segue:

Conti Giudiziali nn. **7092, 7098, 7105, 7109, 7113, 7121**.

Oggetto: **CONTO DELL'ECONOMO**

Resi dall'Agente Contabile **CETRONE BERNARDO**

del Comune di **LONGANO**

per la provincia di **ISERNIA**

per gli esercizi: **2000- depositato il 26/11/2001;**

2001- depositato il 23/08/2002;

2002- depositato il 14/07/2003;

2003- depositato il 27/05/2004;

2004- depositato il 23/05/2005;

2005- depositato il 17/07/2006.

Rilevato che, nella succitata relazione, il predetto Magistrato Relatore ha proposto l'estinzione del giudizio, ritenendo la sussistenza delle condizioni –in presenza delle quali il conto si estingue “ipso iure”– per l'applicazione dell'art. 2 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, il quale così recita: “Decorsi cinque anni dal deposito del conto effettuato a norma dell'articolo 27 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, senza che sia stata depositata

presso la segreteria della sezione la relazione prevista dall'art. 29 dello stesso decreto o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell'agente contabile; il conto stesso e la relativa documentazione vengono restituiti alla competente amministrazione”;

Sentito il parere del Procuratore Regionale che ha concluso per l'estinzione del giudizio;

Visto l'art. 1 dell'All. III al Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (“Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”), rubricato “Ultrattività della disciplina previgente”;

Viste le sentenze delle SS. RR. Della Corte dei conti in sede giurisdizionale 17 gennaio 1996, n. 22/QM e 15 settembre 2016, n. 19/QM;

Considerato che, per tutto quanto sopra, va dichiarata l'estinzione del giudizio di conto de quo, fatte salve le eventuali responsabilità dell'agente contabile che risultassero accertate in altra sede;

DICHIARA

estinto il giudizio sul conto in premessa, fatte salve le eventuali responsabilità del contabile che risultassero accertate in altra sede.

Ordina la restituzione degli atti — conto e documentazione — all'Amministrazione.

Il presente decreto sarà trasmesso, a cura della Procura Regionale, all'Amministrazione, che ne darà comunicazione al contabile interessato.

Manda alla segreteria per il seguito di competenza.

Campobasso, 24 GEN. 2019

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MOLISE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE esistente

presso questo Ufficio composta di n° 61 fogli.

Campobasso, il 05 febbraio 2019

Collaboratore Amministrativo
(Maria Grazia Occhi)

IL PRESIDENTE

Tommaso VICIGLIONE





Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Molise

DECRETO N. 87/2019

IL PRESIDENTE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

2018
Vista la Relazione n. 318¹ del Consigliere Gennaro DI CECILIA delegato all'esame
dei conti giudiziali indicati nel prospetto che segue:

Conti Giudiziali nn. **7094, 7104**.

Oggetto: **PUBBLICHE AFFISSIONI**

Resi dall'Agente Contabile **CETRONE BERNARDO**

del Comune di **LONGANO**

per la provincia di **ISERNIA**

per gli esercizi: **2000- depositato il 26/11/2001;**

2001- depositato il 23/08/2002;

Rilevato che, nella succitata relazione, il predetto Magistrato Relatore ha proposto l'estinzione del giudizio, ritenendo la sussistenza delle condizioni –in presenza delle quali il conto si estingue “ipso iure”- per l'applicazione dell'art. 2 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, il quale così recita: “Decorsi cinque anni dal deposito del conto effettuato a norma dell'articolo 27 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, senza che sia stata depositata presso la segreteria della sezione la relazione prevista dall'art. 29 dello stesso decreto o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a

carico dell'agente contabile; il conto stesso e la relativa documentazione vengono restituiti alla competente amministrazione”;

Sentito il parere del Procuratore Regionale che ha concluso per l'estinzione del giudizio;

Visto l'art. 1 dell'All. III al Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (“Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”), rubricato “Ultrattivit  della disciplina previgente”;

Viste le sentenze delle SS. RR. Della Corte dei conti in sede giurisdizionale 17 gennaio 1996, n. 22/QM e 15 settembre 2016, n. 19/QM;

Considerato che, per tutto quanto sopra, va dichiarata l'estinzione del giudizio di conto de quo, fatte salve le eventuali responsabilit  dell'agente contabile che risultassero accertate in altra sede;

DICHIARA

estinto il giudizio sul conto in premessa, fatte salve le eventuali responsabilit  del contabile che risultassero accertate in altra sede.

Ordina la restituzione degli atti — conto e documentazione — all'Amministrazione.

Il presente decreto sar  trasmesso, a cura della Procura Regionale, all'Amministrazione, che ne dar  comunicazione al contabile interessato.

Manda alla segreteria per il seguito di competenza.

Campobasso, **24 GEN. 2019**

CORTE DEI CONTI


SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MOLISE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE esistente

presso questo Ufficio composta di n  01 fogli.

Campobasso, il 06 febbraio 2019

IL PRESIDENTE
Tommaseo VICIGLIONE



Collaboratore Amministrativo
(Maria Grazia Sichi)





Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Molise

DECRETO N. 88/2019

IL PRESIDENTE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

2018

Vista la Relazione n. 319¹ del Consigliere Gennaro DI CECILIA delegato all'esame dei conti giudiziali indicati nel prospetto che segue:

Conti Giudiziali nn. **7091, 7102, 7108, 7110, 7115, 7122.**

Oggetto: **RISCOSSIONI IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA**

Resi dall'Agente Contabile **DI CICCO GAETANO**

del Comune di **LONGANO**

per la provincia di **ISERNIA**

per gli esercizi: **2000- depositato il 26/11/2001;**

2001- depositato il 23/08/2002;

2002- depositato il 14/07/2003;

2003- depositato il 27/05/2004;

2004- depositato il 23/05/2005;

2005- depositato il 17/07/2006.

Rilevato che, nella succitata relazione, il predetto Magistrato Relatore ha proposto l'estinzione del giudizio, ritenendo la sussistenza delle condizioni –in presenza delle quali il conto si estingue “ipso iure”- per l'applicazione dell'art. 2 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, il quale così recita: “Decorsi cinque anni dal deposito del conto effettuato a norma dell'articolo 27 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, senza che sia stata depositata

presso la segreteria della sezione la relazione prevista dall'art. 29 dello stesso decreto o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell'agente contabile; il conto stesso e la relativa documentazione vengono restituiti alla competente amministrazione”;

Sentito il parere del Procuratore Regionale che ha concluso per l'estinzione del giudizio;

Visto l'art. 1 dell'All. III al Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (“Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”), rubricato “Ultrattività della disciplina previgente”;

Viste le sentenze delle SS. RR. Della Corte dei conti in sede giurisdizionale 17 gennaio 1996, n. 22/QM e 15 settembre 2016, n. 19/QM;

Considerato che, per tutto quanto sopra, va dichiarata l'estinzione del giudizio di conto de quo, fatte salve le eventuali responsabilità dell'agente contabile che risultassero accertate in altra sede;

DICHIARA

estinto il giudizio sul conto in premessa, fatte salve le eventuali responsabilità del contabile che risultassero accertate in altra sede.

Ordina la restituzione degli atti — conto e documentazione — all'Amministrazione.

Il presente decreto sarà trasmesso, a cura della Procura Regionale, all'Amministrazione, che ne darà comunicazione al contabile interessato.

Manda alla segreteria per il seguito di competenza.

Campobasso, 24 GEN. 2019
CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MOLISE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE esistente

presso questo Ufficio composta di n° 04 fogli

Campobasso, il 06 febbraio 2019

IL PRESIDENTE

Tommaso VICIGLIONE

Collaboratore Amministrativo
(Maria Grazia Scattia)

